

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Prove acquisite in altro processo: hanno efficacia obbligatoria?

Le prove acquisite in altro processo, come in quello penale, possono e non debbono essere delibate. Legittimamente quindi il giudice può privilegiare al riguardo la consulenza tecnica d'ufficio, svolta in contraddittorio nel processo civile.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 17.3.2016, n. 5323

...omissis...

Motivi della decisione

Col primo motivo del ricorso principale si lamentano violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, art. 75 c.p.p., comma 3, contraddittoria motivazione sui rapporti tra giudizio civile e penale, omessa considerazione degli atti processuali perchè dopo la citazione veniva istruita l'azione penale in danno del S. e non si applica la normativa invocata nè si è tenuto conto della tu esperita nel giudizio penale.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 872 e 873 c.c., nonchè delle norme edilizie locali.

Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 905 c.c., comma 2, dell'art. 2697 c.c. e contraddittoria motivazione sull'esistenza della veduta.

Col ricorso incidentale si deduce violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., in relazione alla mancata riduzione in pristino lamentando la laconicità della motivazione e deducendo che ulteriore doglianza era relativa al fatto che il Tribunale avesse liquidato solo parzialmente il danno limitatamente alla difficoltà di ripristino e non anche per l'illegittima realizzazione della veduta.

Le censure del ricorso principale non meritano accoglimento essendo riproduttive dei motivi di appello sui quali la sentenza ha dato congrua risposta e denunciando promiscuamente vari vizi.

In ordine al primo motivo la sentenza ha statuito che il giudicato penale non aveva rilievo nel giudizio civile in tema di distanze tra edifici e che l'attrice non aveva trasferito l'azione civile nel processo penale.

Il Giudice di appello ha operato una valutazione insindacabile delle risultanze processuali privilegiando la ctu svolta in contraddittorio nel processo civile mentre le prove acquisite in altro processo possono e non debbono essere deliberate (Cass. 7.5.2014 n. 9843, Cass. 17.6.2013 n. 15112).

Le ulteriori doglianze tentano un riesame del merito non consentito in questa sede. In particolare, sul secondo motivo non si dimostra l'interesse alla censura avendo la sentenza riferito che il primo giudice aveva correttamente condannato gli appellanti al solo risarcimento dei danni, ritenendo difficile la riduzione in pristino, pur se è prevista la condanna a tale riduzione ed ai danni (pagine nove e dieci della sentenza), circostanza della quale gli stessi non possono dolersi.

In ordine al terzo motivo la sentenza ha statuito che era confermata l'esistenza "della veduta per la terrazza, costruita successivamente, essendo stata questa delimitata da un parapetto alto circa cm 90 che consente l'affaccio diretto sul fondo dell'appellata, la quale è stata costretta a impiantare una fitta alberatura a tutela della sua riservatezza" (pagina dodici della sentenza).

Il ricorso incidentale è in parte generico e non censura adeguatamente l'affermazione che la riduzione in pristino era esclusa stante la difficoltà derivante dallo stato dei luoghi nè che era già generica la lamentela di difetto di motivazione avanzata in appello sul punto (pagina dieci della sentenza).

Va, invece, accolto in ordine al danno.

Con l'appello incidentale si era lamentato che il risarcimento era stato disposto solo per la difficoltà della riduzione in pristino e si era dedotta l'omessa pronuncia per la mancata liquidazione del danno per l'illegittima realizzazione della terrazza. Sul punto nessuna concreta risposta è stata fornita dal Giudice di appello che ha trascurato trattarsi di danno in re ipsa.

In definitiva va rigettato il ricorso principale ed accolto parzialmente l'incidentale, con cassazione e rinvio sul punto.

pqm

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie parzialmente l'incidentale, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, altra sezione.